

Città di Aosta Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste Région Autonome Vallée d'Aoste

Ordinanza del Sindaco

AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 1384 del 26.11.2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE) IN DETERMINATI ORARI E SETTORI URBANI DELLA CITTÀ DI AOSTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 27 NOVEMBRE 2021 ED IL 9 GENNAIO 2022.

Il Sindaco

PREMESSO preliminarmente che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Sars-Cov2 (Covid-19) un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

DATO ATTO che, fatta salva tutta la decretazione governativa, la legislazione emergenziale vigente, ivi compresi gli atti a valenza ordinativa del Ministero della Salute in tema di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il D.L. n. 105 del 23/7/2021 e la relativa Legge di conversione n. 126 del 16/9/2021 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale fino al 31 dicembre 2021 e gli organi governativi e parlamentari dello Stato sono in procinto di valutarne un'eventuale ulteriore proroga;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio, oltre al possesso della "certificazione verde Covid-19", soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a fiere, eventi particolari e sagre, anche all'aperto, certificazione che è stata rimodulata con l'ultimo Decreto Legge il cui iter di emanazione e di pubblicazione è in itinere;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera le misure di cui all'ordinanza dello stesso Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare detto distanziamento interpersonale;

ID Atto:1769435 Pagina 1 di 4

CONSIDERATO che, nel periodo di cui all'oggetto della presente ordinanza, nel centro urbano di Aosta, con particolare riferimento alle vie e piazze ricomprese negli assi costituiti dal Decumano e dal Cardo Massimo e nelle zone immediatamente limitrofe ed attigue, si stanno già svolgendo e si svolgeranno eventi di varia natura e manifestazioni varie, anche in forma dinamica;

VALUTATO che, a fronte di un accertato, indipendente e contingente progressivo incremento dei casi di contagio da Covid-19, quanto sopra descritto potrebbe coincidere con un conseguente significativo incremento dei flussi pedonali nelle zone sopra indicate, con possibili formazioni occasionali e non prevedibili di assembramenti e per ciò risulta opportuno dover disporre l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree nelle aree sopra individuate;

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA tutta la decretazione governativa e legislativa emergenziale vigente a tutt'oggi;

VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 22 giugno e del 28 ottobre 2021;

VISTO, in particolare, il D.L. n. 19/2020 e la relativa Legge di conversione n. 35/2020;

VISTI, nella fattispecie, i contenuti dei dispositivi delle ordinanze succedutesi temporalmente sulla tematica da parte del Presidente della Regione Valle d'Aosta;

VISTO il novellato art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, segnatamente, l'art. 28 della Legge Regionale n. 54/1998 della Regione Valle d'Aosta che prevede espressamente che il Sindaco "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"....., omissis, ... "in qualità di rappresentante della comunità locale adotta con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini".....omissis";

ORDINA

E' fatto obbligo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni di sabato e domenica e dei giorni festivi, nelle vie e piazze ricomprese negli assi costituiti dal Decumano e dal Cardo Massimo di seguito meglio specificate, durante l'arco temporale compreso dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 inclusi, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idoneo a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento fino al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro:

- Via E. Aubert;
- P.ce des Franchises;
- Via Croix de Ville;

ID Atto:1769435 Pagina 2 di 4

- P.ce Roncas;
- Via De Sales ovest;
- Via De Tillier;
- Via Gramsci nord;
- P.ce E. Chanoux:
- Via Porta Praetoria;
- Via Sant'Anselmo:
- P.ce A. D'Augusto

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Fatta salva l'applicazione di eventuali norme di natura penale, le violazioni al presente atto ordinativo saranno punibili con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente ordinamento.

Il presente atto dovrà essere trasmesso ai sensi della normativa vigente al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'attribuzione delle sue funzioni Prefettizie.

E' fatto obbligo a tutte le Forze di Polizia e di Polizia Locale di rispettare e far rispettare il presente provvedimento.

Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In originale firmato:

Il resp. dell'istruttoria ed estensore Funz. p.p.o. Fulvio Boero

> Il Sindaco Gianni Nuti

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della I.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente Fabio Fiore

ID Atto:1769435 Pagina 3 di 4

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 26 novembre 2021

Il funzionario incaricato Patrizia Latella

ID Atto:1769435 Pagina 4 di 4